

Il giorno 10 dicembre 2004

Banca Intesa S.p.A.

e

le OOSLL della: Dircredito/Federdirigenticredito, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil,  
Sinfub e Uil.Ca

nella loro qualità di Fonti istitutive del Fondo Pensioni per il Personale della “Banca Commerciale Italiana”

PREMESSO CHE:

- a) nel mese di febbraio dell'anno 2003, considerata la situazione di squilibrio delle riserve matematiche del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana (d'ora innanzi, Fondo), determinata dal tendenziale, irreversibile, andamento del rischio demografico finanziario relativo alla Riserva dei Pensionati e dal tasso tecnico utilizzato (5,5%) le medesime Fonti Istitutive hanno costituito una apposita Commissione Tecnica, composta, oltre che da esponenti delle OOSLL e della Banca, anche da esponenti dell'Unione Nazionale dei Pensionati della Banca Commerciale Italiana e dal Direttore del Fondo, nell'intento di approfondire le criticità della predetta forma di previdenza complementare e di formulare le relative proposte di soluzione;
- b) la Commissione Tecnica ha concluso i suoi lavori con la redazione di apposito verbale in data 18 marzo 2004: nella circostanza veniva prospettata l'inevitabile estinzione del Fondo con la confluenza di tutti i Partecipanti in attività di servizio, iscritti a detto Fondo rispettivamente prima del 28 aprile 1993 e successivamente a detta data, in altro fondo negoziale in grado di accoglierli e con la liquidazione delle posizioni dei Partecipanti pensionati. L'attuazione del menzionato percorso veniva subordinata ad apposito accordo tra le Fonti Istitutive del Fondo, da rendersi operativo a cura del Consiglio di Amministrazione dell'ente dopo la condivisione da parte dell'Autorità tutoria (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione);
- c) all'esito di successivi approfondimenti tecnici compiuti, Banca e OOSLL si danno atto che:
  - c) 1. l'accordo 16 dicembre 1999 ha trasformato il regime del Fondo Pensioni degli iscritti ante 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000, da prestazione definita a contribuzione definita, secondo il criterio di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale di cui al D.Lgs. n. 124

del 1993, mantenendo a prestazione definita il regime degli iscritti ante il 28 aprile 1993 già pensionati alla data del 31 dicembre 1999. La riforma ha introdotto tre gestioni:

- vecchi iscritti, per gestire le risorse a fronte della Riserva dei Pensionati e il segmento previdenziale maturato dagli attivi al 31.12.1997,
  - ordinaria, per gestire il segmento previdenziale maturato dagli iscritti dopo il 1.1.1998,
  - inabilità e premorienza, per gestire la relativa finalità;
- c) 2. conseguentemente, nell'ambito della gestione "vecchi iscritti" del Fondo, risultano contabilizzati in modo separato il capitale iniziale (zainetti) al 31.12.1997 e la "Riserva dei Pensionati" alla data del 31.12.1999 (cfr. artt 3 e 27 dello Statuto del Fondo);
- c) 3. in base allo Statuto del Fondo sussiste, inoltre, distinzione fra il patrimonio derivante dai contributi versati prima del 1° gennaio 1998 in favore dei vecchi iscritti -identificato nella componente immobiliare e relative plusvalenze- e quello derivante, invece, dai contributi versati dal 1° gennaio 1998 sia in favore dei vecchi iscritti che dei nuovi iscritti;
- c) 4. il trasferimento complessivo al fondo negoziale dotato dei requisiti per l'accoglimento delle posizioni degli iscritti al Fondo ante il 28 aprile 1993 -per la parte fino al 31 dicembre 1997- e la liquidazione della riserva dei pensionati, implicano, imprescindibilmente, che si disponga di una situazione di completa liquidità del patrimonio di pertinenza della gestione "vecchi iscritti";
- c) 5. il patrimonio in discorso risulta tuttora costituito esclusivamente da beni immobili indivisi tra le due "famiglie" di beneficiari;
- c) 6. l'indispensabile processo di vendita degli immobili per conseguire, con il prezzo di acquisto più elevato possibile, la liquidità funzionale a rendere fattibile un'offerta di liquidazione in linea capitale a favore di ciascun pensionato (in luogo della rendita in essere a favore dei medesimi) impegna tempi incompatibili con l'esigenza di bloccare da subito la progressiva situazione critica riferita al disavanzo tecnico attuariale della Riserva dei Pensionati;
- c) 7. il deficit tecnico attuariale relativo alla riserva dei pensionati del Fondo -la cui garanzia è costituita esclusivamente dalla

componente immobiliare del Fondo stesso- è già stato segnalato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni per gli anni 2001, 2002 e 2003. Detto deficit, indicato da ultimo in 28 milioni di euro al netto del versamento straordinario che la Banca ha anticipato rispetto alla scadenza prevista è destinato progressivamente ad accentuarsi, in relazione sia alla misura del tasso tecnico con cui la stessa riserva è stata e viene calcolata (5,5%), sia all'effettivo andamento demografico dei Partecipanti passivi (aspettative di vita);

- c) 8. non procedere alla liquidazione della gestione vecchi iscritti del Fondo pregiudicherebbe la possibilità di rispettare i diritti correlati alle relative prestazioni degli iscritti al Fondo prima del 28 aprile 1993, siano essi pensionati, con riferimento alle rendite erogate dal Fondo stesso, siano essi personale in servizio, con riferimento alla prestazione fino alla data del 31 dicembre 1997.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, nella stessa qualità di cui sopra, convengono quanto segue:

- 1) La premessa forma parte integrante del presente accordo;
- 2) il trattamento pensionistico complementare degli iscritti al Fondo sarà assicurato:
  - a favore delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, dal FAPA di Gruppo,
  - a favore dei Dirigenti, dal Fondo aperto Previd System;
- 3) data la separatezza ed autonomia patrimoniale, oltre che contabile ed amministrativa della "Gestione ordinaria" del Fondo relativa ai contributi ad esso affluiti dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori iscritti prima del e dal 28 aprile 1993, viene deciso il trasferimento collettivo, rispettivamente presso il FAPA di Gruppo o presso Previd System, delle intere posizioni individuali dei lavoratori in servizio iscritti dal 28 aprile 1993 e dei lavoratori in servizio iscritti prima del 28 aprile 1993, questi ultimi limitatamente alla parte maturata con riferimento ai contributi versati dal 1° gennaio 1998;
- 4) detto trasferimento si realizzerà:
  - dal 1° febbraio 2005 con il versamento degli apporti contributivi a carico dell'Azienda e a carico del lavoratore e/o delle quote di Trattamento di Fine Rapporto ex accordo 16 dicembre 1999, che proseguiranno alle stesse condizioni in essere sia per la parte obbligatoria sia per quella volontaria rispettivamente presso il FAPA di

Gruppo o presso Previd System; la base per il calcolo della contribuzione destinata al Fondo aperto Previd System sarà costituita dalla retribuzione annua utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto;

- non appena possibile e comunque non oltre il mese di giugno 2005, con l'accredito presso il FAPA di Gruppo o presso il Previd System di quanto già maturato nella gestione ordinaria del Fondo Comit dal 1° gennaio 1998;

- 5) la “Gestione eventi di inabilità e premorienza” di cui all’art. 3, 4° comma dello Statuto del Fondo sarà estinta dopo il trasferimento delle posizioni indicato sub 3). Il relativo patrimonio, diviso in altrettante quote quanti sono gli iscritti, sarà accreditato, per quanto di spettanza di ciascuno, sulla relativa posizione individuale presso il FAPA di Gruppo o presso il Previd System;
- 6) l’attribuzione al FAPA di Gruppo e al Previd System delle posizioni previdenziali individuali, riferite allo “zainetto” alla data del 31 dicembre 1997, avverrà nei tempi tecnici più brevi, in relazione alla provvista di liquidità che si renderà disponibile dalla progressiva liquidazione dal patrimonio immobiliare;
- 7) le Parti concordano sulla necessità che sia attivata ogni iniziativa affinché Covip, ai sensi di legge ovvero delle specifiche deleghe rilasciate all’occorrenza dal Ministero del Lavoro, proceda direttamente, oppure deleghi le Fonti Istitutive firmatarie del presente accordo, a nominare uno o più Commissari Straordinari, dotati dei necessari poteri per:
  - realizzare, nei modi e nei tempi tecnici necessari, la vendita -alle migliori condizioni possibili di tutto il patrimonio immobiliare. Il conseguente netto ricavo andrà ripartito tra gli aventi titolo, nel rispetto dei diritti derivanti dalla separazione, anche di carattere contabile, così come rilevata sub c) 1. e c) 2. della premessa ;
  - più in particolare dare corso alla liquidazione dei pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31 dicembre 2003 al netto del deficit tecnico attuariale e delle pensioni erogate nel corso del 2004 (cfr. per i criteri il punto C. del Verbale firmato dalla Commissione Tecnica il 18 marzo 2004), nonchè all'accredito sulle posizioni individuali dei dipendenti in essere presso il FAPA di Gruppo o il Previd System, concludendosi così il processo di liquidazione;
- 8) in attesa che si definisca il quadro operativo delineato al punto che precede, le Parti, al fine di salvaguardare comunque i diritti di pensionati (titolari di rendite periodiche) e i diritti di (vecchi) iscritti (creditori di “zainetti”), convengono intanto che:

- sia soppresso l'istituto delle anticipazioni regolato dall'art. 38 dello Statuto del Fondo, fatta eccezione per le domande pervenute al Fondo entro il 9 dicembre 2004;
  - con effetto dal 1° gennaio 2005 l'istituto delle pensioni di reversibilità sia soppresso con riferimento a nuovi trattamenti;
  - in luogo delle pensioni, siano erogate somme -a titolo di acconto sulla liquidazione delle posizioni- nella misura:
    - del 75% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente prevista, per il periodo 1/31 gennaio 2005,
    - del 50% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente prevista, per il periodo 1/28 febbraio 2005,
    - del 50% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente prevista, per il periodo 1/31 marzo 2005,
 con sospensione dal 1° aprile p.v., di ogni forma di erogazione a favore dei pensionati, fatta salva ogni determinazione che i Commissari assumeranno al riguardo;
  - sia sospeso, dal 1° gennaio 2005, ogni ulteriore esborso in favore degli iscritti creditori di "zainetti";
  - il Consiglio di Amministrazione del Fondo dovrà uniformarsi a tutto quanto contenuto nel presente accordo ed avviare, intanto, la liquidazione del patrimonio immobiliare -così da acquisire la necessaria disponibilità di numerario- secondo termini che contemperino tempestività e miglior risultato reddituale;
  - il corrispettivo della liquidità che via via si renderà disponibile sarà accantonato in attesa che i Commissari possano procedere come indicato sub 7) nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati;
  - il Consiglio di Amministrazione curi di dare la miglior urgente informativa nei riguardi dei pensionati e agli iscritti attivi circa la situazione venutasi a determinare presso il Fondo;
- 9) Banca e OOSLL, nella loro qualità di Fonti Istitutive, si incontreranno annualmente per valutare congiuntamente gli effetti determinatisi in conseguenza dell'avviato processo di liquidazione e per promuovere nelle sedi competenti eventuali ulteriori soluzioni.